

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CFAS

[2019/2020]

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi,
nella riunione tenutasi in Roma il 12.9.2019,
ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA (Relatore/Estensore) – Vice Presidente;
Avv. Alfredo VITALE – Componente; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

PREMESSO

- Che questa Commissione apriva d'ufficio un fascicolo di indagine a carico del Sig. Gaetano Paolillo (n.8/PS- 2018/2019) scaturente dalle indagini svolte dalla Procura Federale F.I.G.C. in merito alla “questione Raiola”;
- Che dunque con atto di incolpazione datato 20 giugno 2019, questa Commissione contestava al Sig. Gaetano Paolillo la violazione degli artt. 4.2., 5.5. e 9 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo per aver omesso di depositare presso la Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio (i) il contratto di rappresentanza sottoscritto in data 25 gennaio 2017 tra il predetto procuratore e Giovanni Carnevali, in qualità di legale rappresentante pro tempore della U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. con socio unico, avente ad oggetto l'attività prestata dal medesimo Paolillo a favore della predetta società calcistica nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipula del contratto di prestazione sportiva tra il calciatore Gianluca Scamacca e la U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. con socio unico sottoscritto in data 31 gennaio 2017; (ii) il contratto di rappresentanza (denominato “Contratto per i servizi di Procuratore Sportivo Figc-congiunto”) sottoscritto in data 20 novembre 2017 tra il Paolillo e Giovanni Carnevali, in qualità di legale rappresentante pro tempore della U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. con socio unico, avente ad oggetto l'attività prestata da Paolillo a favore della predetta società calcistica nelle trattative finalizzate alla stipula del secondo contratto di prestazione sportiva (c.d. prolungamento annuale) tra il calciatore Gianluca Scamacca e la U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. con socio unico, sottoscritto in data 21 novembre 2017;
- Che per la trattazione del predetto procedimento disciplinare veniva fissata l'udienza del 24 luglio 2017, poi rinviata d'ufficio al 12 settembre 2019;
- Che in vista dell'udienza, l'incolpato presentava memoria difensiva a mezzo del procuratore costituito Avv. Maria Grazia Libutti, la quale presenziava altresì all'udienza del 12 settembre 2019 riportandosi alla citata memoria;
- Che la Commissione udita la difesa dell'incolpato, riservava il proprio provvedimento.

PREMESSO ALTRESI'

- Che con Deliberazione n. 256 del 10.7.2018, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato il «Regolamento degli Agenti Sportivi» (il “Regolamento CONI”) con il quale è, tra l'altro, demandato alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei

confronti degli agenti sportivi che contravvengano ai propri doveri e violino le norme contenute nel predetto Regolamento;

- Con Comunicato Ufficiale 137A del 10 giugno 2019, la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in esecuzione del sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento, ha approvato il "Regolamento Agenti Sportivi" (il "Regolamento FIGC") istituendo, in luogo della precedentemente prevista Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi;
- Coerentemente con il nuovo assetto delineato dal Regolamento CONI, il Regolamento FIGC non prevede che la istituita Commissione Federale Agenti Sportivi possa esercitare potestà disciplinare nei confronti degli agenti sportivi.

CONSIDERATO

- Che il Regolamento CONI ed il Regolamento FIGC mancano di disposizioni transitorie disciplinanti i procedimenti sanzionatori che, come quello in oggetto, siano pendenti innanzi alla Commissione Procuratori Sportivi della FIGC alla data di entrata in vigore del Regolamento FIGC;
- Che tuttavia, per effetto del sopra richiamato modificato assetto normativo, questa Commissione risulta allo stato priva della legittimazione all'esercizio di qualsiasi valutazione della rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dall'agente sportivo;
- Che pertanto, la sopravvenuta carenza del relativo potere, impedisce a questa Commissione ogni eventuale, ulteriore esercizio di potestà disciplinari nei confronti degli Agenti Sportivi;
- Che ai sensi dell'art. 1.3., comma 1, lett. i) del Regolamento FIGC, questa Commissione è tenuta a *"segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa integrare una violazione della normativa del CONI e/o della F.I.G.C".;*

Tutto quanto premesso e considerato, questa Commissione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, per le ragioni sopra esposte

DELIBERA

- (i) di archiviare il procedimento di cui in oggetto;
- (ii) ai sensi dell'art. 1.4, comma 1, lett. i) del Regolamento FIGC, di inviare alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi i relativi atti, per le valutazioni di sua spettanza.

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

IL PRESIDENTE

Ottorino Giugni

Pubblicato in Roma il 18 Settembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina